

Arbitrato e procedure concorsuali

Giorgio Cosulich

18.01.2024

Il contratto di compravendita di merci stipulato tra un trader svizzero ed una società italiana in regime di amministrazione straordinaria prevedeva una clausola compromissoria per arbitrato a Londra. Essendo insorta una controversia, vennero emessi tre lodi arbitrali, dei quali il trader svizzero chiese poi il riconoscimento in Italia a norma dell'art. 839 c.p.c..

La società italiana propose opposizione, invocando l'art. 840, comma 5, n.1 c.p.c. e sostenendo che la pendenza della procedura di amministrazione straordinaria precludeva il deferimento della controversia ad arbitrato, dovendo tutte le controversie essere sottoposte al Tribunale di Milano, in quanto tribunale che aveva dichiarato lo stato di insolvenza.

Questa argomentazione è stata respinta dalla Corte d'Appello di Milano la quale, premesso che non esiste una incompatibilità assoluta tra procedure concorsuali e arbitrato, ha rilevato che, così come il curatore che subentra in un contratto contenente una clausola compromissoria è vincolato da detta clausola, lo stesso deve valere, a maggior ragione, qualora il contratto contenente la clausola

compromissoria sia stato stipulato già in pendenza di una procedura concorsuale.

La Corte d'Appello aggiunge che la conclusione così accolta non viola il principio della par condicio, in quanto la decisione arbitrale potrà poi essere fatta valere nel rispetto di tale principio.



Giorgio Cosulich

giorgio.cosulich@mordiglia.it

Ph. +39 010 586841

Via XX Settembre 14/17
16121 Genova

Studio Legale | Mordiglia

Genova

Via XX Settembre 14/17
16121 Genova
tel +39 010 586841
fax +39 010 532729/562998

Milano

Via Agnello 6/1
20121 Milano
tel +39 02 36576390
fax +39 02 36576391

Venezia

San Polo 720
30125 Venezia
tel +39 041 2412865
fax +39 041 5223788

mail@mordiglia.it
www.mordiglia.it